

Paradisi fiscali. Da quest'anno l'indicazione si lega all'obbligo di comunicare le operazioni

In Unico i costi black list

Decisiva la documentazione per provare l'economicità

Riccardo Giorgetti

Con l'approssimarsi dei termini per l'invio delle dichiarazioni dei redditi, che cade il 30 settembre prossimo, si ripropone la questione dell'indicazione in Unico dei costi sostenuti con aziende e professionisti domiciliati in Paesi a fiscalità privilegiata. L'adempimento, da quest'anno si inserisce all'interno un sistema rinnovato dall'introduzione dell'obbligo di comunicazione delle operazioni intercorse con operatori economici in stati "black list".

LA PENALITÀ

Non è più prevista l'indeducibilità per la mancata segnalazione nel modello ma una sanzione del 10% sull'importo omesso

Attualmente non è più prevista l'indeducibilità per la mancata indicazione in Unico, ma una sanzione proporzionale del 10% dell'importo omesso con un minimo di 500 euro ed un massimo di 50 mila euro. Il Dl 262/2006 ha esteso l'obbligo della prova anche alle prestazioni professionali poste in essere con soggetti ubicati in stati black list.

Le imprese che hanno intrattenuto rapporti commerciali con aziende e professionisti domiciliati in paradisi fiscali devono indicare l'ammontare degli importi a loro fatturati quale va-

riazione in aumento e in diminuzione nel quadro RF di Unico 2010 - società di capitali. In particolare, i righe interessati sono RF30 e RF51.

In ogni caso, se è importante individuare con esattezza i costi che devono essere inclusi al fine di non incorrere nella sanzione proporzionale, è anche opportuno reperire, già in questa fase, la documentazione utile a fornire le prove relative alle esimenti di cui all'articolo 10 del Tuir. Ciò in quanto i rapporti con i soggetti esteri potrebbero essersi interrotti al momento in cui le Entrate dovessero procedere a richiedere la giustificazione delle spese sostenute rendendo, di fatto, più difficile la ricerca dei documenti necessari. Inoltre, questo lavoro può servire al fine di valutare il grado di "difendibilità" di ogni rapporto avuto di fronte alle eventuali contestazioni mosse dal fisco.

Quanto alla prova dell'effettività dell'attività commerciale svolta dall'impresa estera, la circolare 46/E del 2004 ha specificato che non si deve soltanto provare l'esistenza, dal punto di vista formale, della società, ma anche che il fornitore svolga, «come sua attività principale nello stato, un'attività commerciale ai sensi dell'art. 2195 del Codice Civile, avvalendosi di una struttura organizzativa idonea». Occorre così fornire dei documenti quali il bilancio, l'atto costitutivo, i contratti di locazione degli immobili e di lavoro dei dipendenti. Di conseguenza, data

la "delicatezza" della documentazione richiesta, sarebbe opportuno richiedere queste prove quando i rapporti commerciali sono ancora in essere.

Circa la dimostrazione dell'interesse economico all'effettuazione di ciascuna operazione, le Entrate hanno sottolineato che il contribuente deve acquisire tutti i documenti «utili a poter risalire alla logica economica sottesa alla scelta di instaurare rapporti commerciali con il fornitore estero». In altri termini, la scelta imprenditoriale di allacciare delle relazioni commerciali deve essere sorretta da una valida giustificazione di tipo economico a beneficio della specifica attività imprenditoriale connessa.

Infine, per quanto concerne le prove relative ai servizi, la circolare 1/E del 2007 ha specificato che il riferimento ai "professionisti" va inteso secondo un'accezione ampia come categoria residuale rispetto alle imprese: di conseguenza, rientrano non soltanto i soggetti appartenenti alle professioni "regolamentate", ma tutti coloro che agiscono professionalmente nell'esercizio di arti e professioni.

Quanto al "domicilio" la norma non interessa solo i soggetti fiscalmente residenti negli stati black list, ma anche coloro che sono ivi localizzati in base a criteri diversi dalla residenza in quanto, ad esempio, dispongono di una base fissa da cui forniscono i servizi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le sanzioni

Le violazioni dichiarative in tema di black list e le sanzioni applicabili

Data violazione	Prova esimenti		Dichiarazione integrativa	Sanzioni
	Deducibilità costi	Avvio controlli		
Non rileva	Sì	No	Entro il termine di presentazione della dichiarazione per l'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione	25 euro (258 euro ridotta a un decimo)
Non rileva	Sì	No	Entro il termine di decadenza per i controlli	Min. 258 euro Max. 2.065 euro
Non rileva	Sì	Sì	Non rileva	10% costi Min. 500 euro Max. 50.000 euro
Fino al 31/12/2006	No	Non rileva	Non rileva	Da 100% a 200% maggior imposta
Dal 1°/1/2007	No	Sì	Non rileva	100% costi Min. 500 euro Max. 50.000 euro + Da 100% a 200% maggior imposta

Fonte: estratto dalla tabella allegata alla circolare 46/E/2009

